Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Giovedì, 12 maggio 1932 - ANNO X — **Numero 109**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1932, n. 453.
Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano indegni di appartenere all'esercito o alle altre forze armate dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, può proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i delitti contro la personalità dello Stato, la fede pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe, di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi altro delitto, anche preveduto da leggi speciali, alla reclusione per durata superiore a due anni.

Detta proposta può essere fatta anche nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ed ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108.

Art. 3.

La proposta al Re di decretare la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1 può essere fatta dal Ministro competente nei confronti dei condannati in applicazione dei codici penali militari a pene superiori a due anni di reclusione militare, oppure a pene di qualsiasi durata per reati della stessa natura di quelli previsti nel precedente art. 2 o per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di mutilazione volontaria e di abbandono di posto.

Art. 4.

Può anche essere proposta al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 — previo esame delle eventuali giustificazioni addotte — nei confronti dei condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che abbiano per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 5.

La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 nei casi previsti dallo stesso art. 1 e dagli articoli 2 e 3, ha luogo di diritto, o può essere proposta al Re, anche per le condanne pronunciate in contumacia dai giudici militari; ma, quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, la perdita di dette ricompense può essere revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.

Art. 6.

La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 può altresì dal Ministro competente essere proposta al Re nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni stesse.

Art. 7.

Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita Commissione.

Alla costituzione di tale Commissione sarà provveduto con decreto Reale.

Art. 8.

Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere il soprassoldo annessovi, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza:

a) condanna per mendicità;

b) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

c) passaggio alle compagnie di correzione;

d) condanna al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità;

e) ammonizione.

Art. 9.

Sono incapaci di conseguire le decorazioni di cui al precedente art. 1 coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato o in cui incorsero nelle sanzioni nello stesso articolo previste.

Art. 10.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra (croci, medaglie commemorative, distintivi di onore, ecc.), che saranno specificate nel regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, sarà inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui al precedente art. 1; oppure sarà, caso per caso, determinata dal Ministro competente quando trattisi di individui non insigniti delle dette decorazioni al valore.

Art. 11.

La perdita delle decorazioni prevista dal precedente articolo 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal 1° comma del precedente articolo 10, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 2, 3,

4, 5, 6 e 8, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dal 2° comma del precedente art. 10, decorrono dalla data del relativo decreto Reale o della relativa determinazione ministeriale.

Art. 12.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente art. 1, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina la incapacità a conseguirle.

Qualora la privazione di dette decorazioni e distinzioni derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 13.

È ammessa, a domanda degli aventi interesse, la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la riversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, sempre quando tali persone siano ritenute non immeritevoli.

Art. 14.

Su proposta o con provvedimento del Ministro competente — intesa (quando trattisi di medaglia o di croce di guerra al valor militare) la Commissione di cui al precedente articolo 7 — gli stessi effetti della riabilitazione possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da coloro che siano incorsi nella perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che siano stati ritenuti incapaci a conseguirle.

Art. 15.

Le presenti disposizioni avranno applicazione anche nei confronti delle decorazioni e distinzioni già concesse in precedenza.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le presenti.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e alla emanazione delle eventuali norme integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 7 aprile 1932, n. 454.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per il territorio del comune di Subiaco della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;

Veduto il Nostro decreto 18 febbraio 1904, n. 86, col quale fu provveduto alla delimitazione della zona malarica del comune di Subiaco della provincia di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocata la dichiarazione di zona malarica fatta col suindicato Nostro decreto per il territorio del comune di Subiaco della provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1932, n. 455.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;

Veduto il Nostro decreto 19 agosto 1904, n. 479, col quale fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche dei comuni di Fara in Sabina, Forano, Labro, Magliano Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Rieti e Stimigliano, allora appartenenti alla provincia di Perugia, ed attualmente facenti parte della provincia di Rieti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte col suindicato Nostro decreto per il territorio dei comuni di Fara in Sabina, Forano, Labro, Magliano Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Rieti e Stimigliano della provincia di Rieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1932.
Nomina dell'on. generale Giovanni Cattaneo a consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. cav. di gr. cr. Giovanni Cattaneo, generale di Corpo d'armata, senatore del Regno, è nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *c*), del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. decreto-legge n. 1049 dell'11 giugno 1925, a datare dal 1° maggio 1932-X.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Uff. speciale ferrovie, foglio n. 17. — BUONANNI.

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1932.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del torrente Orba (comune di Predosa).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la domanda del sig. dott. Matteo Bruzzo in data 18 agosto 1930, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del torrente Orb scorrente nel territorio di Ritorto, frazione del comune c Predosa;
Considerato che non risulta essere stato emesso un d creto prefettizio di riconoscimento del possesso del pr detto diritto esclusivo di pesca, e che la domanda di cui sopr è tardiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 1921
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza de 15 marzo 1932;

Decreta:

L'istanza del sig. dott. Bruzzo Matteo, di cui nelle pı messe, è respinta.
La pesca sul tratto del torrente Orba, sopra specificat è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(3145)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.
Approvazione del regolamento concernente nuove norme p le contrattazioni a termine dei grani esteri e nazionali presso Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ord namento delle Borse di commercio, ed il relativo regol mento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduta la deliberazione 22 marzo 1932 del Consiglio pr vinciale dell'economia corporativa di Genova con la qua si propongono nuove norme per le contrattazioni a termi dei grani esteri e nazionali presso la locale Borsa merci;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento composto di 78 art coli, concernente nuove norme per le contrattazioni a term ne dei grani esteri e nazionali presso la Borsa merci di G nova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffici le* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

Norme speciali per le contrattazioni dei grani esteri e naziona nel mercato a termine della Borsa merci di Genova.

Art. 1.

Tutti gli affari di grano del mercato a termine di Geno sono disciplinati dal regolamento generale per le contra tazioni a termine nella Borsa merci di Genova.

I contratti conclusi debbono essere presentati alla reg strazione della Cassa di liquidazione per operazioni a te mine su merci, in base al suddetto regolamento general all'atto di concessione stipulato addì 18 dicembre 1924 il Consiglio provinciale dell'economia di Genova (già Cam

di commercio e industria) e la Cassa medesima, allo sta-
to ed al regolamento di questa.

Dei contratti.

Art. 2.

I contratti a termine in grano hanno per oggetto: grano
tero e grano nazionale. I relativi contratti sono rispetti-
mente indicati n. 1, n. 2 e Manitoba come dagli schemi
legati.

La base del contratto n. 1 (grano estero) è il frumento
ono, mercantile, atto alla molitura, del peso specifico di
g. 78 per ettolitro.

La base del contratto n. 2 (grano nazionale) è il frumen-
tenero, sano, leale, buono mercantile, ben maturato e
agionato, atto alla molitura, del peso specifico di kg. 78
er ettolitro, con tolleranza del 2 % di corpi estranei.

La base del contratto n. 3 (grano Manitoba) è il frumento
nitoba classificato non inferiore al n. 2.

Art. 3.

L'unità di contratto (lotto) per le operazioni a termine è:

a) di 100 tonnellate di grano per il contratto n. 1 (gra-
estero) e n. 2 (grano nazionale);

b) di 50 tonnellate per il contratto Manitoba.

Non sono ammessi contratti per quantitativi inferiori, nè
tti formati con grani di provenienze diverse.

Art. 4.

Per il contratto n. 1 (grano estero) e per il contratto Ma-
itoba il prezzo è stabilito in Lit. per 100 kg. netti grano
stero, schiavo di dazio e di statistica, reso franco vagone
ansito nel porto di Genova, in tele del compratore, tasse
rtuali a carico del venditore.

Per il contratto n. 2 (grano nazionale) il prezzo è stabi-
to in Lit. per 100 kg. netti di merce in tele del compratore
sa franca di ogni spesa nei magazzini appositamente au-
rizzati dal Consiglio provinciale dell'economia giusta l'ar-
colo 20.

L'aumento, la riduzione o la soppressione del dazio sul
ano, e qualsiasi altro provvedimento governativo in ma-
ria, non dànno luogo ad abbuoni a favore nè del vendi-
re nè del compratore.

Art. 5.

In esecuzione del contratto n. 1 (grano estero), sono am-
essi alla consegna i grani teneri dei raccolti dell'Argen-
na, dell'Uruguay, degli Stati Uniti d'America, del Cana-
à e quelli provenienti dal Danubio, dal Mar Nero e dal
ar d'Azoff.

Sono altresì ammessi alla consegna, i grani teneri pro-
enienti da raccolti europei non sopra elencati purchè buo-
i, mercantili, atti alla molitura, di peso non inferiore ai
5 kg. per ettolitro (fermo restando l'abbuono dovuto per
eficienza di peso naturale, sino ai kg. 78 a norma del suc-
essivo art. 7) e non contengano più del 3 % di corpi
stranei.

In esecuzione del contratto n. 2 (grano nazionale) sono
onsegnabili soltanto i frumenti teneri provenienti dal rac-
olto italiano.

In esecuzione del contratto Manitoba sono consegnabili
oltanto i grani Manitoba muniti del certificato ufficiale
ispezione d'origine « Dominion » rilasciato dalle compe-
tenti autorità con classificazione n. 1 e 2 e il compratore
dovrà accettarli senza arbitrato per qualità e peso specifico.

Art. 6.

In esecuzione del contratto n. 1 (grano estero) non sono
ammessi alla consegna:

a) i grani di peso inferiore ai kg. 75 per ettolitro, salvo
l'eccezione di cui al capoverso dell'articolo precedente;

b) i grani duri e semiduri;

c) i grani che per contenuto di grani duri e semiduri
(tipo Civitella), di grani carbonati, gelati e di aglio, sono
inadatti alla molitura;

d) i grani malsani, di cattivo odore;

e) le miscele di grani di differenti provenienze;

f) i grani bianchi di qualsiasi provenienza;

g) i grani di valore inferiore a più del 4 % in confronto
del campione base o campione tipo (standard) di ogni singo-
la provenienza. In mancanza di campioni base non si pos-
sono consegnare grani contenenti più del 5 % di corpi estra-
nei non farinosi.

In esecuzione del contratto n. 2 (grano nazionale) non
sono ammessi alla consegna:

a) i frumenti teneri contenenti oltre l'8 % di grano
duro;

b) il frumento di peso inferiore a kg. 76 per ettolitro;

c) il frumento contenente oltre il 4 % di corpi estranei
non farinosi;

d) i frumenti duri, semiduri e tipi Civitella;

e) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o
contenenti aglio;

f) i frumenti che presentano una svalutazione comples-
siva oltre il 4 % sul merito base, di cui all'art. 2.

Dei tipi.

Art. 7.

Per i grani dell'Argentina e dell'Uruguay, i tipi sono
quelli stabiliti dalla London Corn Trade Association di
Londra. Per quelli provenienti dal Danubio, dal Mar Nero
e dal Mare d'Azoff i tipi sono quelli dei campioni base for-
mati da una apposita Commissione nominata annualmente
dal Consiglio provinciale dell'economia sentiti il Comitato
tecnico e la Cassa di liquidazione. Tale Commissione sarà
composta di tre membri di cui due commercianti in cerea-
li ed un pubblico mediatore in grani, od un commissario
abilitati ad operare nel mercato a termine.

Art. 8.

Per i grani esteri ammessi alla consegna in esecuzione
del contratto n. 1 (grano estero) l'abbuono da farsi dal ven-
ditore, per eventuale deficienza di peso naturale, si regola
nel modo seguente:

1 % per ogni kg. mancante entro i kg. 2 $^1/_2$ per ettolitro;
1,60 % per il rimanente 1/2 kg. o frazione.

L'abbuono per eventuale eccedenza di corpi estranei o
differenza di qualità e condizionamento, si deve stabilire
per arbitrato entro 15 giorni dalla data in cui l'Ufficio di
ispettorato della Borsa merci di Genova viene in possesso
dei campioni base salvo quanto è specificatamente dispo-
sto per i grani di cui al secondo capoverso dell'art. 5.

Per i grani nazionali ammessi alla consegna in esecuzio-
ne del contratto n. 2, gli eventuali abbuoni da farsi dal
venditore si regolano come segue:

per deficienza di peso naturale:
1 % o frazione da kg. 78 a kg. 77;
1 1/2 % o frazione dai kg. 77 ai kg. 76;
1 % per i corpi estranei superiori al 2 %;
0,50 % o frazione per segale;
0,75 % o frazione per avena, orzo e veccia grossa nera.

Le altre veccie, gli altri semi e gli altri corpi estranei che non siano frumento e che non siano compresi tra i suddetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Gli abbuoni per grana non maturata, per qualità e condizionamento sono determinati dai periti giusta il disposto dell'art. 67.

Art. 9.

Per i contratti n. 1 (grano estero) e Manitoba, la liquidazione degli eventuali abbuoni per deficienza di peso specifico, eccedenza di corpi estranei e/o differenza di qualità e condizionamento si effettua sulla base del prezzo medio risultante dal contratto di vendita e da quello di compera.

Registrazione dei contratti.

Art. 10.

I contratti conclusi nel mercato a termine della Borsa merci di Genova, con le norme stabilite dal regolamento generale, debbono essere redatti su appositi foglietti bollati, come dai moduli allegati.

Ogni contratto contiene, tra l'altro, la esplicita indicazione della conoscenza e della integrale accettazione da parte dei contraenti delle disposizioni tutte del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, emanate dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova e approvate dal Ministero dell'economia nazionale in data 20 agosto 1924 e successive aggiunte e modificazioni in qualunque tempo, anteriore alla data di conclusione del contratto, si verifichino, nonchè delle presenti norme, dello statuto e del regolamento della Cassa di liquidazione; e la elezione di domicilio dei contraenti presso la Cassa stessa.

Art. 11.

Ciascuna delle parti contraenti presenta il relativo contratto alla Cassa di liquidazione, entro e non oltre le ore 10 del giorno successivo della conclusione dell'affare, per la registrazione.

È dovere assoluto degli operatori, per poter conseguire dalla Cassa di liquidazione, con la registrazione dei contratti, la garanzia della loro regolare esecuzione e liquidazione, l'esatto adempimento di quanto disposto nel precedente art. 10, con l'obbligo altresì, del versamento presso una delle banche designate dalla Cassa di liquidazione delle somme dovute a titolo di deposito, margini, differenze, ecc. e con la esplicita rinuncia di pretendere, per qualsiasi motivo o ragione, che l'operazione sia liquidata in modo diverso da quanto disposto dallo statuto e dal regolamento della Cassa.

Art. 12.

La registrazione è effettuata e notificata in conformità al regolamento della Cassa. Le conferme di registrazione non sono girabili nè trasferibili.

Del mercato.

Art. 13.

L'orario del mercato a termine per le contrattazioni del grano è fissato dal Consiglio provinciale dell'economia a norma del regolamento generale.

L'ora della Borsa merci è ufficiale e gli affari si iniziano e cessano allo scoccare degli appositi segnali.

Art. 14.

A cura della Cassa di liquidazione, e con la sorveglianza dei delegati di turno del Comitato tecnico, le contrattazioni avvenute sono immediatamente registrate in apposita tabella, con la indicazione visibile dei prezzi, delle quantità e delle epoche di consegna.

Gli operatori debbono controllare i prezzi, e i dati relativi alle operazioni da essi concluse, dando immediato avviso ai delegati di turno degli eventuali errori.

Art. 15.

Giornalmente alla fine del mercato si pubblicano le quotazioni ufficiali di chiusura, sulla base dei prezzi reali verificatesi durante gli ultimi dieci minuti del mercato, non tenendosi alcun conto delle contrattazioni che, a parere dei delegati di turno, tendano ad influenzare le quotazioni e siano perciò da ritenersi anormali.

Art. 16.

I prezzi fatti alle grida entro i primi dieci minuti di mercato costituiscono l'« Apertura » e quelli fatti entro gli ultimi dieci minuti di mercato costituiscono la « Chiusura ».

Nei prezzi di apertura e di chiusura, in mancanza di affari conclusi, è registrato il prezzo medio tra quello di domanda e quello di offerta.

Le quotazioni sono stabilite di cinque in cinque centesimi per 100 kg.

Art. 17.

Le quotazioni ufficiali sono immediatamente affisse in Borsa. Entro cinque minuti può esserne richiesta la revisione.

La domanda di revisione, firmata da cinque operatori del mercato a termine, deve essere consegnata ai delegati di turno del Comitato tecnico e da questi, con parere motivato, rimessa sollecitamente al Sindacato dei pubblici mediatori per i conseguenti e definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 18.

Le quotazioni ufficiali regolarmente stabilite sono pubblicate, a cura del Sindacato dei pubblici mediatori, in apposito listino giornaliero.

Esecuzione dei contratti.

Art. 19.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Genova, sentiti il Comitato tecnico e la Cassa di liquidazione, designa i depositi fuori del porto di Genova ove possono effettuarsi le consegne di grano estero (contratti n. 1 e Manitoba) specificando quali di tali depositi sono equiparati, all'effetto delle spese di trasporto dovute dal venditore al ricevitore, al porto di Genova.

Il venditore che consegna grano da depositi non equiparati al porto di Genova deve rimborsare le eventuali differenze che risultino per porre la merce nella condizione di disponibilità di cui all'art. 4 e ciò indipendentemente dalla destinazione che il compratore dà al grano ricevuto.

Art. 20.

Le consegne di grano nazionale (contratto n. 2) possono effettuarsi da tutti i magazzini a ciò abilitati dal Consiglio

provinciale dell'economia sentito il Comitato tecnico e la Cassa di liquidazione.

Il Consiglio provinciale dell'economia nella deliberazione di abilitazione stabilisce per ogni magazzino gli abbuoni o premi spettanti al compratore od al venditore.

Art. 21.

Durante il mese stabilito per la consegna, il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce corrispondente ai contratti non compensati ed il compratore ha l'obbligo di ritirarla.

Art. 22.

Per le consegne di grano estero (contratti n. 1 e Manitoba) il venditore ha facoltà di mettere a disposizione della Cassa di liquidazione il grano venduto entro i seguenti termini:

a) in un giorno lavorativo del mese di consegna, esclusi gli ultimi sei giorni lavorativi del mese stesso, per la merce da consegnarsi dal porto di Genova e/o dai depositi ad esso equiparati;

b) in un giorno lavorativo del mese di consegna, esclusi gli ultimi dieci giorni lavorativi del mese stesso, per la merce da consegnarsi dai depositi autorizzati, giusta il precedente art. 19, situati entro il raggio di km. 150 dal porto di Genova.

Per le consegne di grano nazionale (contratto n. 2) il venditore ha facoltà di mettere a disposizione della Cassa di liquidazione il grano venduto da qualunque magazzino autorizzato, dal primo al ventitre di ogni mese (per febbraio il ventidue).

Art. 23.

Il venditore deve redigere la dichiarazione di messa a disposizione nel modulo a ciò destinato dalla Cassa di liquidazione e presentarlo alla stessa entro e non oltre le ore 10,30 della sua data.

Per la esecuzione dei contratti n. 1 e Manitoba la messa a disposizione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° ordine di consegna a favore della Cassa di liquidazione;

2° permesso intestato alla Cassa di liquidazione di visitare la intera partita e prelevare i campioni grossi e normali;

3° fattura per l'importo totale della merce calcolato in base al peso convenzionale stabilito per l'unità di contratto (lotto) ed al prezzo del contratto di vendita;

4° indirizzo preciso e particolareggiato al quale debbono spedirsi le tele per insaccare il grano venduto.

Per la esecuzione del contratto n. 2 (grano nazionale) la messa a disposizione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) buono di consegna all'ordine vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) certificato di consegnabilità di data non anteriore ai 30 giorni dal quale risulti il merito della merce periziata e gli eventuali deprezzamenti;

c) fattura della merce con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per abbuoni o premi a sensi dell'art. 20.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

d) la merce resa franca di spesa, di magazzinaggio e di assicurazione per 10 giorni dalla data della messa a disposizione;

e) il peso definitivo della merce;

f) la insaccatura (franco di spese) nelle tele del ricevitore ed il peso uniforme di kg. 100 netti.

Il buono di consegna deve inoltre contenere, l'indicazione del numero e della data del certificato di consegnabilità nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spese di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 24.

A giudizio insindacabile della Cassa di liquidazione, il buono di consegna e il certificato di consegnabilità di cui ai comma a) e b) del precedente art. 23 potranno essere sostituiti da fedi di deposito e note di pegno rilasciate in base alle vigenti disposizioni di legge da magazzini generali o depositi comunque denominati, autorizzati al rilascio di tali documenti e abilitati alla consegna giusta il disposto dell'art. 20.

Le fedi di deposito e le note di pegno per essere ritenute valide a tale effetto, debbono essere emesse per la quantità esattamente corrispondente alla messa a disposizione (lotto) e contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 461 del Codice di commercio, la dichiarazione che la merce da esse rappresentata è frumento di raccolto nazionale, tenero, sano, leale, in perfetto stato di conservazione, buono mercantile, ben maturato e stagionato, atto alla molitura, del peso specifico di kg. 78 per ettolitro e con non più del 2 % di corpi estranei.

Dovranno inoltre contenere:

1° la data di scadenza della garanzia di conservazione della merce, da parte dei magazzini generali o depositi emittenti;

2° la garanzia che la merce sarà consegnata alla persona designata dalla Cassa di liquidazione alle condizioni tutte del mercato a termine di Genova nelle identiche condizioni attestate nella fede di deposito;

3° la franchigia da ogni e qualsiasi spesa per la durata di dieci giorni dalla data della suindicata designazione da parte della Cassa di liquidazione.

Art. 25.

La Cassa di liquidazione, dopo averne preso nota nei suoi registri ed in conformità ai suoi regolamenti, trasmette l'offerta al compratore seguendo l'ordine di registrazione dei contratti non compensati.

La messa a disposizione è perfezionata allorchè il relativo modulo risulta firmato in calce dal venditore e dall'accettante.

Con il completo accordo delle parti interessate, ed in casi speciali, la Cassa di liquidazione può modificare il turno di consegna.

La messa a disposizione al compratore può essere effettuata dalla Cassa di liquidazione fino all'ultimo giorno lavorativo del mese.

Art. 26.

Il compratore al quale la Cassa di liquidazione trasmette una messa a disposizione di grano estero (contratto n. 1 e Manitoba) da ricevere nel porto di Genova e/o da depositi autorizzati equiparati al porto stesso, è obbligato a verificare il grano entro il giorno lavorativo successivo e prima

delle ore 17,30 di tale giorno deve comunicare alla Cassa l'accettazione od il rifiuto motivato del grano assegnatogli in corrispettivo del suo contratto di acquisto.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla data della messa a disposizione deve pagarne l'importo ed iniziare il ritiro della merce.

Per il grano da ricevere da altri depositi autorizzati posti entro il raggio di km. 150 di percorso ferroviario da Genova, il termine per la verifica della merce stessa è portato alle 17,30 del secondo giorno successivo a quello della data della messa a disposizione. Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della messa a disposizione, il compratore deve spedire a sue spese ed a grande velocità, all'indirizzo indicato dalla Cassa, le tele per insaccare il grano e deve effettuare il pagamento della merce.

Art. 27.

Il compratore al quale la Cassa di liquidazione trasmette una messa a disposizione di grano nazionale (contratto n. 2) deve provvedere al pagamento, nella forma stabilita dal seguente art. 28, dell'importo della fattura entro il giorno successivo, ritirando i documenti rappresentativi della merce e deve spedire a sue spese le tele occorrenti per insaccare il grano per riceverlo franco magazzino in cui trovasi entro dieci giorni a sensi dell'art. 23, lettera *d*).

Art. 28.

L'importo della fattura per la merce messa a disposizione deve essere versato presso una delle Banche designate dalla Cassa di liquidazione e nel conto speciale indicato dalla Cassa stessa. Per ottenere i documenti rappresentativi della merce occorre consegnare immediatamente alla Cassa di liquidazione la ricevuta di detto versamento.

Art. 29.

La data valida per la messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di liquidazione ed è unica a tutti gli effetti tanto per il compratore quanto per il venditore.

Art. 30.

Se il termine di validità dei certificati di consegnabilità di cui all'art. 23, lett. *b*), e della garanzia di conservazione di cui all'art. 24, viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa, da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui all'art. 25.

Art. 31.

È vietato effettuare operazioni per il mese in corso dopo il giorno 18, all'infuori di quelle che servono per liquidare operazioni pendenti.

Art. 32.

Il venditore può consegnare da un deposito abilitato non meno di 50 tonn. di grano con facoltà di completare la consegna del lotto da un deposito abilitato immediatamente vicino.

L'assicurazione della merce è a carico del venditore fino all'atto della consegna.

Con la consegna parziale o totale della merce ogni rischio inerente alla stessa passa dal venditore al compratore.

Art. 33.

Le consegne ed il ritiro del grano estero (contratto n. 1 e Manitoba) sono effettuate, d'accordo tra le parti o loro rappresentanti, secondo gli usi di piazza, in quanto non sia diversamente stabilito dalle presenti norme.

Per le consegne totali o parziali il compratore ed il venditore prelevano giornalmente e di comune accordo due campioni normali che suggelleranno in contraddittorio rimettendoli immediatamente alla Cassa di liquidazione, con l'indicazione del numero dei sacchi, peso complessivo ricevuto, e numero della messa a disposizione.

Nelle perizie per condizionamento e qualità servono esclusivamente tali campioni.

Per la constatazione del peso specifico sono messi a disposizione della Cassa di liquidazione, con le modalità più sopra indicate, i campioni grossi nella misura stabilita dagli usi vigenti sulla piazza di Genova.

Per le consegne parziali e totali, il compratore rilascia al venditore una ricevuta, compilata sull'apposito modulo, fornito dalla Cassa di liquidazione, indicando la quantità di grano ritirata nella giornata.

In caso di ritardo nella consegna o nel ritiro, i motivi sono specificati nel modulo suaccennato che deve sempre essere firmato, anche con le riserve del caso, da ambedue i contraenti.

Il modulo di ricevuta debitamente riempito e sottoscritto, costituisce la base per la liquidazione delle somme spettanti al venditore ed in caso di arbitrato è elemento di prova.

Il venditore, rimettendo immediatamente alla Cassa di liquidazione la corrispondente fattura, accompagnata dalla ricevuta della consegna avvenuta, ha il diritto di riscuotere dalla stessa, nel giorno lavorativo seguente, il relativo importo, dedotto il 5 % per copertura di eventuali abbuoni.

Art. 34.

Il venditore che mette a disposizione il grano estero (contratto n. 1 e Manitoba) nel porto di Genova e/o in depositi autorizzati, ha l'obbligo di consegnare, per ogni lotto, un minimo di 50 tonnellate giornaliere.

Il ritardo nella consegna causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore ed il mancato arrivo dei sacchi tempestivamente spediti, non annullano la consegna, la cui esecuzione non subisce altro ritardo all'infuori di quello strettamente dipendente dalle cause suaccennate.

Tutte le spese per magazzinaggi, assicurazioni, nolo, tele e simili, causate da ritardata consegna o ritardato ritiro, sono a carico della parte responsabile.

Art. 35.

In caso di ingiustificato ritardo nel ritiro della merce assegnatagli, il compratore deve pagare al venditore, giornalmente, una penalità di Lit. 200 per lotto.

Art. 36.

Per il grano estero (contratto n. 1 e Manitoba) il venditore ha facoltà di consegnare il 2 % in più o in meno della quantità venduta. La liquidazione di tale 2 % viene fatta in base al prezzo ufficiale del giorno dell'ultima consegna; in mancanza, sulla base dell'ultima quotazione stabilita nel mese.

Pel grano nazionale (contratto n. 2) è ammessa una tolleranza massima dell'uno per cento in più o in meno. Tale

differenza deve essere regolata direttamente tra il venditore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna e la fede di deposito e nota di pegno, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 37.

L'abbuono per eventuale differenza, risultante dal certificato di consegnabilità è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 38.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore della merce consegnata in esecuzione del contratto n. 2 (grano nazionale) entro 5 giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 39.

I contraenti hanno l'obbligo di versare le differenze a richiesta della Cassa di liquidazione anche quando la messa a disposizione è in corso di esecuzione.

Art. 40.

Trascorsi i termini stabiliti nell'art. 22, il venditore che non presenta la regolare messa a disposizione del grano venduto, è senz'altro ritenuto inadempiente e la Cassa di liquidazione potrà eseguire il contratto in una delle seguenti forme.

1° potrà comprare la merce effettiva a mezzo di pubblico mediatore, entro 24 ore successive ed al prezzo corrente.

La compera sarà compiuta senza l'obbligo di darne avviso alla parte inadempiente, che rimane responsabile per le differenze, commissioni e qualsiasi altro danno e spese causati dalla sua inadempienza;

2° potrà liquidare i contratti rimasti ineseguiti, in base al prezzo che sarà determinato dal Comitato tecnico.

A tale fine in seno al Comitato rimarrà costituita una Commissione, sedente in permanenza, dall'ultimo giorno stabilito per le consegne, fino al penultimo giorno lavorativo di ogni mese, per fissare tale prezzo di liquidazione.

Il prezzo di liquidazione sarà fissato prendendo come base il valore reale della merce disponibile sulla piazza, prezzo che potrà essere aumentato sino del 5 %.

Il prezzo di liquidazione così stabilito, servirà anche di base per la liquidazione dei contratti di compera corrispondenti.

Qualora la merce messa a disposizione dal venditore, venga giudicata non consegnabile, la stessa rimarrà per conto del venditore e il contratto sarà liquidato al prezzo che verrà stabilito dal Comitato tecnico, secondo il comma 2° del presente articolo.

Art. 41.

Il compratore, che senza giustificato motivo non accetta la messa a disposizione e non provvede al deposito prescritto dagli art. 26 e 27 è ritenuto inadempiente e la Cassa, a mezzo di pubblico mediatore, fa liquidare, entro le 24 ore successive ed al prezzo corrente, i contratti pendenti. La vendita all'effetto della liquidazione si compie senza costituzione in mora e senza l'obbligo di darne avviso alla parte inadempiente, che rimane responsabile per le differenze, commissioni e qualsiasi altro danno e spese causati dalla sua inadempienza.

Art. 42.

La procedura stabilita negli art. 40 e 41 lascia salva ed impregiudicata la facoltà nella Cassa di liquidazione di richiedere al Sindacato dei pubblici mediatori la liquidazione coattiva, a sensi e nei termini della vigente legislazione sulle Borse.

Arbitrati.

Art. 43.

In caso di contestazioni sulla consegnabilità o meno delle partite di grano oggetto di contratti n. 1 e Manitoba e per stabilire gli eventuali abbuoni a favore della parte compratrice, si effettuano appositi arbitrati.

Le domande debbono essere presentate alla Cassa di liquidazione, compilate sui moduli forniti dalla Cassa stessa e corredate dalla dichiarazione rilasciata dal proprietario della merce, che autorizzi la Cassa di liquidazione a prelevare liberamente i campioni occorrenti alla perizia.

Tali arbitrati sono riservati ad una Commissione composta di tre arbitri inscritti in apposito ruolo formato annualmente dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova, in base all'art. 25 del regolamento generale per le contrattazioni a termine.

Art. 44.

Il Comitato tecnico, d'accordo con la Cassa di liquidazione, stabilisce il turno degli arbitri e delle Commissioni, designandoli con un numero d'ordine.

Art. 45.

Il turno delle Commissioni ed il nome dei loro componenti sono tenuti segreti.

Art. 46.

I commissari, ogni qualvolta sono impediti oppure interessati direttamente od indirettamente nell'affare sottoposto al loro giudizio, debbono cedere il loro turno.

Art. 47.

Eccezionalmente, e se speciali esigenze la richiedono, il Comitato tecnico, con il consenso del Consiglio provinciale dell'economia e sentita la Cassa di liquidazione, può richiedere l'opera di arbitri non inscritti nel ruolo, purchè commercianti o ex commercianti di grano.

Art. 48.

I diritti spettanti ad ogni arbitro sono fissati in Lit. 50 per ogni arbitrato per lotto di 1000 quintali e lire 25 per lotto di 500 quintali.

Gli arbitri sono retribuiti direttamente dalla Cassa di liquidazione.

Art. 49.

Qualora l'arbitrato sia richiesto in confronto di campioni base, il venditore e il compratore, o loro incaricati, debbono sigillare in contraddittorio il campione della partita in contestazione e depositarlo presso la Cassa di liquidazione.

Art. 50.

Ogni arbitrato viene eseguito dalla Commissione di turno e la deliberazione è valida a maggioranza di voti.

Art. 51.

I campioni regolarmente prelevati sono sottoposti alla Commissione di turno senza indicare il nome delle parti.

Art. 52.

Le Commissioni si pronunciano per il grano Manitoba soltanto sul condizionamento e per gli altri grani esteri soltanto sulle questioni di analisi, di qualità, di condizionamento e di provenienza.

Il peso specifico del grano viene accertato mediante campioni grossi, prelevati nella quantità e con le modalità stabilite dagli usi di piazza, da un ufficio tecnicamente organizzato designato dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova d'accordo con la Cassa di liquidazione.

Art. 53.

Nel caso in cui gli arbitri giudichino non consegnabile la partita esaminata devono specificarne le ragioni. La Cassa di liquidazione deve darne immediata comunicazione alla parte interessata la quale ha facoltà di sostituire la merce. Tale facoltà non può essere esercitata trascorsi i termini stabiliti dall'art. 22.

Art. 54.

Gli arbitrati devono effettuarsi entro le 24 ore dal momento in cui la Cassa di liquidazione ha richiesto l'opera degli arbitri.

Art. 55.

I verbali di arbitrato, devono essere trascritti e firmati dai commissari su apposito registro esistente presso la Cassa di liquidazione. Questa dà immediata comunicazione del loro contenuto alle parti interessate.

Art. 56.

Le spese di arbitrato sono fissate in Lit. 200 per ogni unità di contratto (lotto) e debbono versarsi alla Cassa di liquidazione all'atto della richiesta.

Giudizio di appello.

Art. 57.

Entro il giorno lavorativo seguente alla ricevuta comunicazione della decisione arbitrale di cui agli articoli precedenti, le parti possono interporre appello contro la decisione stessa.

La richiesta del giudizio di appello deve essere fatta colle modalità prescritte per l'arbitrato normale.

Art. 58.

Il giudizio di appello è riservato ad una Commissione composta di cinque giudici scelti tra gli esperti inscritti nell'apposito ruolo, in conformità all'art. 25 del regolamento generale per le contrattazioni a termine.

Il giudizio di appello sostituisce, a tutti gli effetti delle presenti norme, l'arbitrato di prima istanza.

Art. 59.

La spesa per il giudizio di appello, a carico della parte soccombente, è fissata in Lit. 440.

Dell'accertamento di consegnabilità.
(Perizie).

Art. 60.

Agli effetti della consegnabilità, ogni lotto di grano nazionale (contratto n. 2) deve essere sottoposto all'accertamento (perizia), riservato ad una Commissione composta di tre periti, scelti fra gli inscritti nell'apposito ruolo formato annualmente dal Consiglio provinciale dell'economia a sensi dell'art. 25 del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci.

Il funzionamento di tali Commissioni è regolato dalle stesse norme che disciplinano le Commissioni degli arbitri di cui agli articoli precedenti.

Art. 61.

Le richieste di perizia debbono essere presentate alla Cassa di liquidazione sugli appositi moduli da essa forniti ed accompagnate dall'attestazione che il lotto è depositato in conformità a quanto prescritto dall'art. 20 e dalla dichiarazione autorizzante la Cassa di liquidazione o i suoi incaricati a visitare liberamente la merce ed a prelevare i campioni occorrenti alla perizia.

Art. 62.

La perizia può essere richiesta, tanto per merce immagazzinata alla rinfusa, quanto per merce in sacchi.

È in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Ogni campione sigillato porterà un cartellino controfirmato da cui risulti il numero del deposito e la data del prelevamento.

Art. 63.

Le perizie non possono effettuarsi, se non sopra un quantitativo minimo di 500 quintali, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 64.

Nell'ultimo giorno utile per la messa a disposizione non possono essere richieste perizie da valere su consegne del mese in corso.

Art. 65.

Il campionamento è fatto entro il minor tempo possibile dalla richiesta di perizia, tenuto conto della distanza dei magazzini in cui trovasi la merce.

Le perizie devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

Art. 66.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accede solamente la Commissione dei periti ed un delegato del Comitato tecnico, per il quale non vi siano motivi di in-

compatibilità, derivanti da interessi diretti o indiretti nelle perizie.

Sono eseguiti su campioni del peso minimo di kg. 5 prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Comitato tecnico sentita la Cassa di liquidazione.

I campioni sigillati sottoposti ai periti sono contrassegnati da un numero e non debbono portare indicazioni atte ad identificare il proprietario della merce.

Art. 67.

I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del frumento e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei, fissando ove occorra gli abbuoni per grana non maturata.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti, valendosi del gabinetto di analisi che sarà designato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 68.

Le Commissioni dei periti giudicano a maggioranza di voti.

Il verbale di perizia, trascritto sull'apposito registro esistente presso la Cassa di liquidazione e firmato da tre commissari, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il deposito ove la merce si trova;

b) il peso dell'intero lotto;

c) gli eventuali abbuoni stabiliti in base al precedente art. 67;

d) che tutto il lotto corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

Art. 69.

In caso di eccezione da parte dei periti sulla consegnabilità del lotto loro sottoposto, la Cassa di liquidazione deve farne immediata comunicazione alla parte interessata, la quale ha facoltà di sostituire, entro 24 ore dalla comunicazione stessa e senza aumento di spesa, la parte del lotto che ha formato oggetto dell'eccezione, purchè tale parte non superi il terzo del lotto. Tale facoltà non può essere esercitata che una sola volta per la stessa richiesta di perizia.

Art. 70.

Nel caso in cui i periti giudichino che una parte o tutto il lotto esaminato non è consegnabile in base alle presenti norme, devono specificarne la ragione.

Art. 71.

In base al verbale di perizia che stabilisce esplicitamente che il lotto è per condizione, qualità e composizione, in regola con quanto dispongono le presenti norme, la Cassa di liquidazione rilascia il certificato di consegnabilità.

Il certificato di consegnabilità contiene tutte le indicazioni risultanti del verbale di perizia, ed è valido, e non soggetto ad impugnativa, per la durata di 30 giorni.

Art. 72.

La spesa di perizia è a carico del richiedente nella misura stabilita dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti il Comitato tecnico e la Cassa di liquidazione.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato alla Cassa di liquidazione all'atto della presentazione della domanda.

Mediazioni e provvigioni.

Art. 73.

Le provvigioni dovute ai mediatori, da commisurarsi in rapporto al peso convenzionale, sono le seguenti:

a) per contratti stipulati in mediazione ed inscritti presso la Cassa di liquidazione a nome del mandante, 1/8 %;

b) per contratti stipulati ed inscritti presso la Cassa di liquidazione a nome del mediatore, 1/4 %.

Clausola compromissoria.

Art. 74.

Ogni controversia di qualunque natura, che insorga tra compratore e venditore dopo avvenuta la messa a disposizione, deve obbligatoriamente sottoporsi al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori, scelti dalle parti tra i membri del Comitato tecnico del mercato a termine.

Le spese di arbitraggio sono a carico della parte soccombente.

Disposizioni generali.

Art. 75.

In caso di perdita di un documento di contabilità i libri della Cassa di liquidazione fanno fede.

La dichiarazione rilasciata dalla Cassa di liquidazione costituisce la prova dell'avvenuta registrazione del contratto da parte del pubblico mediatore o commissionario.

Art. 76.

Per ogni lotto contrattato a termine potrà il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con apposita deliberazione, stabilire il pagamento da parte dei contraenti di un diritto fisso che non dovrà complessivamente superare le lire dieci per lotto.

Art. 77.

Ogni provvedimento di carattere generale riflettente le contrattazioni, oggetto delle presenti norme, s'intende regolarmente notificato in confronto di tutti gli operatori mediante affissione, a cura dell'Ispettorato della Borsa merci di Genova, ad apposito albo nel recinto dei mercati a termine presso la Borsa stessa.

Art. 78.

Per quanto non previsto nelle presenti norme si fa riferimento, oltrechè alle disposizioni legislative e regolamentari, speciali e generali, disciplinanti la materia, a quelle statutarie e regolamentari della Cassa di liquidazione.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Visto: Si approva il presente regolamento composto di 78 articoli con annessi tre moduli per contratti.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Allegato

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 1.
Grano Estero

Genova.............................. 193..

CONTRATTO DI VENDITA

N. ....
Serie.........

VENDUTO a..... S..
.... Kg. GRANO ESTERO Consegna......................
Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore o Commissionario autorizzato **Venditore**

1

N. ...... Serie ....

Registrazione di VENDITA

CONTRATTO N. 1.
Grano Estero

Genova ....
S.........................
....
.... Kg. Grano Estero
Consegna ....
Prezzo L. .... p. %/ Kg.
Margini addebitati ....
....
Commissioni................
N. di registrazione ....

Non girabile nè trasferibile

Mediatore
Commissionario

Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 1.
Grano Estero

Genova.............................. 193..

CONTRATTO DI COMPERA

N. ....
Serie.........

COMPRATO da..... S..
.... Kg. GRANO ESTERO Consegna......................
Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore o Commissionario autorizzato **Compratore**

N. ...... Serie ....

Registrazione di COMPERA

CONTRATTO N. 1.
Grano Estero

Genova ....
S.........................
....
.... Kg. Grano Estero
Consegna ....
Prezzo L. .... p. %/ Kg.
Margini addebitati ....
....
Commissioni................
N. di registrazione ....

Non girabile nè trasferibile

Mediatore
Commissionario

Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci

Allegato

2

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 2.
Grano Nazionale

Genova........................... 193..

CONTRATTO DI VENDITA

N. ....
Serie.........

VENDUTO a..... S ....
.... Kg. GRANO NAZIONALE Consegna..................
Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore
o Commissionario autorizzato

Venditore

Non girabile nè trasferibile

N. ...... Serie ....

Registrazione di VENDITA

CONTRATTO N. 2.
Grano Nazionale

Genova ....
S ....
....
.... Kg. **Grano Nazionale**
Consegna ....
Prezzo L. .... p. °/₀ Kg.
Margini addebitati ....
....
Commissioni.................
N. di registrazione ....

Mediatore
Commissionario

Cassa di liquidazione
per operazioni a termine su merci

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 2.
Grano Nazionale

Genova........................... 193..

CONTRATTO DI COMPERA

N. ....
Serie.........

COMPRATO da..... S ....
.... Kg. GRANO NAZIONALE Consegna..................
Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore
o Commissionario autorizzato

Compratore

Non girabile nè trasferibile

N. ...... Serie ....

Registrazione di COMPERA

CONTRATTO N. 2.
Grano Nazionale

Genova ....
S ....
....
.... Kg. **Grano Nazionale**
Consegna ....
Prezzo L. .... p. °/₀ Kg.
Margini addebitati ....
....
Commissioni.................
N. di registrazione ....

Mediatore
Commissionario

Cassa di liquidazione
per operazioni a termine su merci

Allegato

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 3. Grano Manitoba

Genova.......................... 193..

CONTRATTO DI VENDITA

N. ....
Serie.........

VENDUTO a..... S ....

.... Kg. GRANO MANITOBA Consegna ....

Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore o Commissionario autorizzato **Venditore**

3

N. ...... Serie ....

Registrazione di VENDITA

CONTRATTO N. 3.

Grano Manitoba

Non girabile nè trasferibile

Genova ....

S ....

....

.... Kg. Grano Manitoba

Consegna ....

Prezzo L. .... p. % Kg.

Margini addebitati ....

....

Commissioni................

N. di registrazione ....

Mediatore Commissionario

Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci

BORSA MERCI DI GENOVA

MERCATI A TERMINE

Contratto N. 3. Grano Manitoba

Genova.......................... 193..

CONTRATTO DI COMPERA

N. ....
Serie.........

COMPRATO da..... S ....

.... Kg. GRANO MANITOBA Consegna ....

Prezzo L.it. .... per 100 Kg.

Noi sottoscritti dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente agli effetti di tale operazione e della sua registrazione presso la Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci in Genova, tutte le disposizioni del regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova, delle norme speciali per le contrattazioni dei grani, dello statuto e del regolamento della Cassa suddetta, presso la quale eleggiamo domicilio per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto.

Mediatore o Commissionario autorizzato **Compratore**

N. ...... Serie ....

Registrazione di COMPERA

CONTRATTO N. 3.

Grano Manitoba

Non girabile nè trasferibile

Genova ....

S ....

....

.... Kg. Grano Manitoba

Consegna ....

Prezzo L. .... p. % Kg.

Margini addebitati ....

....

Commissioni................

N. di registrazione ....

Mediatore Commissionario

Cassa di liquidazione per operazioni a termine su merci

(2660)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1932.
Riconoscimento del Fascio di Gaiole in Chianti (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Gaiole in Chianti (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Gaiole in Chianti (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 333. — GUALTIERI.

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1932.
Riconoscimento del Fascio di San Martino di Villafranca (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Martino di Villafranca (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di San Martino di Villafranca la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 334. — GUALTIERI.

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.
Modificazioni alla tariffa ordinaria n. 10 G. V. pel trasporto dei « colli espressi » sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, alla tariffa ordinaria numero 10 G. V. « Colli espressi » sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La tabella dei prezzi è annullata e sostituita dalla seguente:

Zone di percorrenza	Fino a kg.	Da oltre 5 a kg. 10	Da oltre 10 a kg. 20	Da oltre 20 a kg. 30
Chilometri	Prezzi in lire per ogni spedizione			
Fino a km. 100	3,50	5 —	9 —	13 —
Km. 101- 200	5 —	7 —	13 —	19 —
» 201- 300	6 —	9 —	16 —	24 —
» 301- 400	7 —	10 —	18 —	27 —
» 401- 600	8 —	11 —	20 —	30 —
» 601- 800	8,50	12 —	21 —	32 —
» 801-1000	9 —	13 —	22 —	33 —
» 1001-1500	9,50	14 —	23 —	34 —
Oltre km. 1500	10 —	15 —	24 —	35 —

N.B. — Nei prezzi suesposti è compreso l'aumento percentuale in vigore e la tassa addizionale di centesimi 5 pro mutilati.

b) Le condizioni speciali 4ª e 6ª sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« 4ª — L'Amministrazione ha facoltà di stabilire che il pagamento delle tasse sia fatto in partenza ».

« 6° — Le spedizioni non possono essere gravate di spese anticipate. Non è ammessa la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 1, Uff. Riscontro ferrovie, foglio n. 18. — Bonanni.

(3139)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Bratasevic fu Maria, nata a Trieste il 24 marzo 1902 e residente a Trieste, via del Bosco n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Bratasevic è ridotto in « Bertassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1683)

N. 18718.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Marincovich, nato a Postire (Dalmazia) il 14 aprile 1907 da Luigi e da Maria Galzigna, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermenegildo Marincovich è ridotto nella forma italiana di « Marini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2731)

N. 6776.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Eligio Justich, nato a Fiume il 30 novembre 1889 da Felice e da Francesca Spehar, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giusti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Eligio Justich è ridotto nella forma italiana di « Giusti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vila Venturini, nata a Buccari il 19 aprile 1888, moglie;
Laura, nata a Fiume il 27 settembre 1920, figlia;
Nevio, nato a Fiume il 19 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2732)

N. 18722.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Ines Imricze, nata a Budapest il 17 dicembre 1903 da Giovanni e da Ma-

ria Bucich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Imberti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Ines Imricze è ridotto nella forma italiana di « Imberti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2733)

N. 18721.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Aurelio Imricze, nato a Lokve (Jugoslavia) il 10 settembre 1907 da Giovanni e da Maria Bucich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Imberti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Aurelio Imricze è ridotto nella forma italiana di « Imberti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2734)

N. 18720.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ervino Imricze, nato a Lokve (Jugoslavia) il 4 dicembre 1905 da Giovanni e da Maria Bucich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Imberti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ervino Imricze è ridotto nella forma italiana di « Imberti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2735)

N. 15474.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Francesca Simcich ved. Miculich, nata a Planina (Jugoslavia) il 25 marzo 1877 da Giovanni e da Giovanna Petrich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micotti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Simcich ved. Miculich è ridotto nella forma italiana di « Micotti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i figli della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina, nata a Fiume l'11 gennaio 1912, figlia;

Pietro Dante, nato a Fiume il 9 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(2736)

N. 4158.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Milano Kalanj, nato a Fiume il 1° luglio 1905 da Giuseppe e da Anna Ducich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Calani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milano Kalanj è ridotto nella forma italiana di « Calani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(273)

N. 5182.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Margherita Bednar, nata a Fiume il 9 settembre 1908 da Enrico e da Anna Turina, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bressan »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Bednar è ridotto nella forma italiana di « Bressan » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(2738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 7 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Alessandro Tadiello, console onorario della Repubblica di Honduras a Genova.

(3147)

In data 14 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Stanislao Casanova, vice console onorario dell'Uruguay in La Spezia.

(3148)

In data 26 aprile 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Pietro Svitneff, console generale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Genova con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.

(3149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 104.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 maggio 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.37
Inghilterra (Sterlina)	71.45
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.74
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.747
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.37
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.91
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.68
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	11.60
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.70
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	373.75
Rendita 3.50 % (1906)	71.975
Id. 3.50 % (1902)	68.35
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	82.15
Buoni novennali. Scadenza 1933	100 —
Id. id. Id. 1934	99.85
Id. id. Id. 1940	97.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione).* **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 40)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	82181	500 —	Falco Stefano fu Luigi, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital. a Rizzi *Anita Giuseppina* fu Salvatore ved. Falco, dom. in Resina (Napoli).	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* fu Salvatore, dom. come contro.
»	82184	500 —	Falco Ida fu Luigi, nubile, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital. come la precedente.	
»	88266	500 —	Falco Maria fu Luigi, moglie di Gorini Edoardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. come la precedente.	
»	274385	500 —	Falco Elena fu Luigi, moglie di Gorini Riccardo, dom. in Napoli, con usuf. vital. come la precedente.	
»	82187	500 —	Falco Ada fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Anita Giuseppina* fu Salvatore, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital. come la precedente.	Falco Ada fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* fu Salvatore, dom. come contro; con usuf. vitalizio come la precedente.
3,50 %	460378	49 —	Perrone *Celestino* fu Martino, dom. in Cavour (Torino), vincolate.	Perrone *Michelangelo-Celestino* fu Martino, dom. come contro vincolate.
»	480741	455 —		
»	502549	1480,50		
»	525090	105 —		
»	547285	203 —		
»	644901	525 —		
Cons. 5 %	97219	50 —	*Martinez* Giore Maria fu Giorgio, ved. di Ion Iulon Battista, dom. in Piedicavallo (Novara).	*Martinez* Giore Maria fu Giorgio ved. ecc. come contro.
»	387144	275 —	Berardi *Emma* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Concezzi Ester fu Pietro, ved. di Berardi Luigi, dom. in Torri in Sabina (Roma).	Berardi *Emilia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	159784	25 —	Bernascone *Andrea* fu Giovanni, dom. in Pezzana (Novara); con usuf. a Bernascone Maddalena fu Giovanni, nubile, dom. in Pezzana (Novara).	Bernascone *Domenico-Andrea* fu Giovanni, dom. in Pezzana (Novara); con usuf. come contro.
»	205161	105 —	Ferruti *Mario* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Orio Maria di Cesare ved. Ferruti, moglie di Giorcelli Felice, domiciliato in Ponsano (Alessandria).	Ferruti *Cesare-Ambrogio-Mario* fu Lorenzo minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	518856	200 —	Boselli Beatrice detta Bice fu *Antonio* ved. di Bosone Carlo, dom. in Milano.	Boselli Beatrice detta Bice fu *Enrico*, ved. ecc. come contro.
3,50 %	709682	161 —	Prole nascitura di Vivaldo *Giuseppe* fu Giacomo *Antonio*, dom. in Monforte d'Alba (Cuneo); con usuf. vital. a Vivaldo Giuseppe fu Giacomo *Antonio*.	Prole nascitura da Vivaldo *Gorgio Giuseppe* fu *Giacomo*, dom. come contro, con usufr. vital. a Vivaldo *Giorgio Giuseppe* fu *Giacomo*.
Cons. 5 %	427239	10.000 —	Lenzi *Elena* fu Guglielmo, minore sotto la p. p. della madre Titi *Rachele* fu Teodoro, ved. Lenzi, dom. in Brindisi (Lecce) vincolata.	Lenzi *Addolorata-Elena* fu Guglielmo minore sotto la p. p. della madre Titi *Maria Rachele* fu Teodoro, ved. ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

2646)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 8 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Martini Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito della ricevuta provvisoria 1 — Rendita: consolidato L. 3,50 %, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 13 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Palma Marino Angelo fu Salvatore, notaio, per conto della Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Noha — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita: L. 370, consolidato 5 %, con decorrenza 13 dicembre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro novennali.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 102 rilasciata il 27 agosto 1931 dall'Intendenza di finanza di Avellino a favore di Zecca Olindo di Giuseppe, per L. 5000 di buoni novennali IV Serie 1940 da intestarsi a favore della Congregazione del SS. Sacramento di Calabritto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'articolo suricordato, si provvederà alla consegna del nuovo buono al nome senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3150)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con R. decreto 25 aprile 1932-X, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, l'on. avv. Ludovico Pellizzari, deputato al Parlamento, è stato nominato consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi in sostituzione dell'on. deputato Biagio Borriello.

(3146)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.